

COMUNE DI ARTA TERME

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Variante P.R.G.C. n. 22



Arch. Fabiana Brugnoli

Marzo 2015

1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69". prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)" prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 - 1° comma). Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono "automaticamente" soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

Nella Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 comma 1 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE

2. Descrizione della variante

I contenuti della variante sono sinteticamente i seguenti:

1. parziali modifiche alla zonizzazione di piano riguardanti aree site all'interno dei nuclei edificati. Si tratta di due modifiche che riclassificano come "verde privato dei centri storici" aree che nel piano vigente sono individuate come zone edificabili di tipo B; una modifica che riclassifica come zona edificabile di tipo B un'area classificata dal piano vigente come "verde privato dei centri storici"; due modifiche che riguardano la riclassificazione come "zona B2" di aree che nel piano vigente sono classificate come "zona C" e zona B0" una parziale rettifica della sezione di una viabilità di distribuzione interna.

Le aree interessate da nuove previsioni di edificabilità risultano dotate delle opere di urbanizzazione, contigue ad aree già classificate come zona B e interne agli ambiti urbani.

2. parziale modifica della normativa di piano riguardante l'assestamento e la riorganizzazione del testo normativo che non comporta l'introduzione di contenuti sostanziali e non modifica i parametri edilizi del piano vigente .

Le azioni di di variante comportano un aumento della superficie edificabile pari a mq. 1887 e della volumetria residenziale pari a mc. 2261 determinando un modestissimo aumento del carico insediativo .

2.1 Aspetti paesaggistici

La sola area soggetta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 , a vincolo paesaggistico in quanto ricadente entro il limite dei 150 m dalla sponda di un corso d'acqua iscritto nel Registro delle acque pubbliche è già classificata dal piano vigente come "zona C" e pertanto l'edificazione ammessa è già stata verificata ai fini della compatibilità paesaggistica .

L'area interessata dalla variazione è interna all'ambito urbano , non presenta caratteristiche di interesse e la riclassificazione proposta conferma le condizioni di edificabilità del piano vigente .

Le caratteristiche dell'edificazione restano disciplinate dalle prescrizioni dell'art. 37 "Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela ex l. 431/85 e l. 1497/39 " che recita :*"(.....) l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito "*

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali ;

Aria - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto l'incremento di traffico veicolare indotto dalle azioni di variante è praticamente nullo ;

Acqua - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante comportano un aumento del carico insediativo non significativo ;

Suolo - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante comportano un aumento del consumo di suolo limitato a mq. 2264;

Rischi naturali - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree oggetto di variante sono interne agli ambiti antropizzati;

Rifiuti – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante comportano un aumento del carico insediativo non significativo ;

Rumore – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Energia - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante comportano un aumento del carico insediativo non significativo;

Paesaggio – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree interessate dalle azioni di variante risultano interne agli ambiti urbanizzati ;

Popolazione – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma .

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale e non hanno effetti su altri progetti e attività.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica di aree già individuate dal vigente strumento generale
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*
La variante non interseca e non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali. Le modifiche apportate, per i loro contenuti , non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.

- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano nulli.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*
 La modesta dimensione e rilevanza delle azioni proposte sono tali da non compromettere o alterare le caratteristiche delle aree interessate che non presentano particolari valori o vulnerabilità.
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*
All'interno del territorio del Comune di Arta Terme non sono presenti Siti di importanza comunitaria né Zone di protezione speciale .
Le azioni proposte non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II al D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II

Criteri Allegato II	Contenuti della variante
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	le azioni della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	la variante non influenza altri piani o programmi.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	gli effetti derivanti dall'attuazione della variante sono nulli
carattere cumulativo degli impatti	non sono rilevabili
natura transfrontaliera degli impatti	la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera
rischi per la salute umana o per l'ambiente	la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte al territorio comunale.
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	le aree oggetto di variante non presentano valori o vulnerabilità e le azioni proposte non compromettono o alterano le caratteristiche delle aree interessate.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	non sono rilevabili impatti

5. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 22 al vigente PRGC del comune di Arta Terme non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azzonative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC , interessa aree site all'interno degli ambiti edificati e non determina aumenti significativi del carico insediativo;
2. non incide sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Arch.Fabiana Brugnoli

